

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 E' istituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE

RAFFAELE PAPARELLA - TRECCIA E MARGHERITA DEVLET, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 2 La Fondazione ha sede in Pescara, Via Regina Margherita n. 1.

Art. 3 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art.4 La Fondazione costituisce organizzazione non lucrativa di utilità e solidarietà sociale, ha scopo di studio della ceramica, in particolare della ceramica e della maiolica di Castelli.

Essa ha la propria sede nella Regione Abruzzo, in Pescara alla via Regina Margherita n. 1, opera esclusivamente nelle materie di competenza regionale e svolge esclusivamente la propria attività nel territorio della Regione Abruzzo.

A tal fine, essa cura la catalogazione e l'esposizione al pubblico delle maioliche del proprio patrimonio, unitamente a quelle successivamente confluite, ed organizza studi, pubblicazioni, manifestazioni; e ciò anche in collegamento con altri Enti Pubblici e Privati, aventi finalità analoghe nel pieno rispetto delle singole autonomie, ed avvalendosi della collaborazione di studiosi ed esperti delle materie. Rientra tra i compiti della Fondazione la creazione di una biblioteca e di una fototeca specializzate; essa potrà avvalersi sia di contributi esterni che di acquisizioni dirette.

	Pertanto, nella denominazione di un qualsiasi segno distinti-	
	vo o comunicazione rivolta al pubblico, la Fondazione ha	
	l'obbligo di usare la locuzione: "Organizzazione non lucrati-	
	va di utilità e solidarietà sociale" oppure l'acronimo "ON-	
	LUS".	
	La Fondazione svolge attività di tutela, promozione e valo-	
	rizzazione della maiolica abruzzese; essa organizza mostre di	
	pittura e grafica non alternative all'esposizione della col-	
	lezione inamovibile di maioliche, ma complementari in quanto	
	implementano la diffusione della conoscenza delle maioliche	
	stesse, nel pieno rispetto delle norme contenute nell'art.10	
	comma 1 del D.L.4 dicembre 1997 n.460.	
	Art. 5 Il patrimonio della Fondazione è costituito inizial-	
	mente:	
	a) dal fabbricato in Pescara, Via Regina Margherita 1 angolo	
	Via Piave, con annesso giardino e rimessa, che il Prof. Raf-	
	faele PaparellaTreccia conferisce all'Ente, e quale meglio	
	individuato e descritto nell'allegato "C" all'atto costituti-	
	vo;	
	b) da n. 40 (quaranta) maioliche di Castelli, quali indivi-	
	duate e descritte nell'allegato "D" all'atto costitutivo, pu-	
	re conferite alla Fondazione dal Prof. Raffaele Paparella-	
	Treccia;	
	c) dal contributo che il Comune di Pescara assume l'obbligo	
	di versare annualmente alla Fondazione, a copertura degli o-	

	neri e delle spese occorrenti per la gestione dell'Ente stes-	
	so. L'entità del contributo del Comune viene determinato an-	
	nualmente sulla base del bilancio preventivo della Fondazio-	
	ne; l'importo, con deliberazione della Giunta comunale, sarà	
	versato alla Fondazione in due rate, la prima entro quindici	
	giorni dalla avvenuta esecutività del bilancio comunale, la	
	seconda entro quattro mesi dall'esecutività del bilancio co-	
	munale.	
	Il Comune inoltre potrà destinare a servizio della Fondazione	
	due suoi dipendenti di livello non superiore al 4° e al 3°.	
	Resta inteso che ove per successivi incrementi patrimoniali o	
	per redditività comunque conseguita, la Fondazione venga a	
	disporre di fondi sufficienti, in tutto o in parte, a soste-	
	nerare gli oneri della gestione dell'Ente, cesseranno o si ri-	
	durranno gli obblighi di contribuzione a carico del Comune;	
	d) il patrimonio della Fondazione risulterà altresì composto	
	dai contributi, dai lasciti, dai proventi, che a qualsiasi	
	titolo perverranno alla Fondazione.	
	Art. 6 Sono organi della Fondazione:	
	a) i soci fondatori;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il presidente e il vice-presidente;	
	d) il direttore scientifico;	
	e) il Collegio dei Revisori dei Conti.	
	Art. 7 Sono soci fondatori le persone intervenute all'Atto	

	Costitutivo della Fondazione e coloro ai quali verrà attri-	
	buita tale qualifica ai sensi del successivo art. 14.	
	Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove	
	membri, nominati in numero di cinque dal Comune di Pescara,	
	in persona del Sindaco, e gli altri quattro dai soci fondato-	
	ri, e per la prima volta nell'atto costitutivo; essi durano	
	in carico tre anni e sono rieleggibili. In deroga a quanto	
	precede, il primo Consiglio di Amministrazione durerà in ca-	
	rica fino al 31 Dicembre 2000. Ove venga a mancare durante il	
	periodo di vigenza un componente del Consiglio di Amministra-	
	zione nominato dai fondatori, i soci fondatori eleggeranno il	
	sostituto; ove venga a mancare un componente designato dal	
	Comune di Pescara, il sostituto sarà nominato dal Sindaco	
	stesso.	
	I Consiglieri nominati dal Sindaco decadono dall'incarico,	
	anche prima della scadenza triennale in caso di fine legisla-	
	tura e nei casi previsti dall'art. 53 del T.U.E.L. (D.Lgs.	
	267 del 2006).	
	Il Segretario è nominato nell'ambito del Consiglio.	
	Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte	
	l'anno, in via ordinaria, oppure in via straordinaria tutte	
	le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei	
	suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione è convocato	

	dal presidente o dal vice-presidente o, in loro assenza, da	
	un loro delegato, presso la sede della Fondazione, con invi-	
	to, anche informale, almeno cinque giorni prima della riunio-	
	ne e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	E' presieduto dal presidente o dal vice-presidente, o in loro	
	assenza da persona scelta dai presenti, Per la validità delle	
	deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque su	
	nove dei suoi componenti incluso almeno uno nominato dai soci	
	fondatori; le delibere sono prese a maggioranza dei presenti,	
	compreso il voto favorevole di almeno uno dei componenti no-	
	minati dai soci fondatori.	
	Art. 9 La rappresentanza legale e la firma a nome della Fon-	
	dazione spettano al presidente, o in caso di sua assenza o	
	impedimento, al vice-presidente.	
	Il presidente "a vita" del Consiglio di Amministrazione è il	
	Prof. Raffaele PaparellaTreccia; in caso di cessazione, im-	
	pendimento o rinuncia da parte del Prof. Raffaele Paparella-	
	Treccia, e per ogni successiva nomina; il presidente sarà e-	
	letto in seno al Consiglio di Amministrazione con la maggio-	
	ranza di 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, Presidente onorario della Fondazione è il Sinda-	
	co pro tempore del Comune di Pescara, il quale partecipa per-	
	tanto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con fun-	
	zioni consultive e senza voto.	
	Art. 10 Il direttore scientifico è membro di diritto del Con-	

	Essi sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo,	
	e successivamente dall'assemblea dei soci fondatori. Il primo	
	Collegio durerà in carica quanto il primo Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	art 12) La qualifica di socio fondatore, gli incarichi in se-	
	no al Consiglio di Amministrazione non danno diritto a corri-	
	spettivo, sotto alcuna forma. Al Collegio dei Revisori dei	
	Conti è riconosciuto un equo compenso dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, funzionale al mantenimento dell'indipendenza, e	
	volto a garantire un appropriato impegno professionale.	
	Trattasi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge	
	per le prestazioni di servizi verso corrispettivo a favore	
	della ONLUS.	
	Ai sensi dell'art.10 comma 1 lettere d) ed e) del Dlgs 460/97	
	è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto gli u-	
	tili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale	
	durante la vita della Fondazione.	
	E' fatto inoltre obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi	
	di gestione esclusivamente per la realizzazione delle atti-	
	vità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	Art. 13 L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con	
	l'anno solare; il primo chiuderà il 31/12/97. Entro il mese	
	di Aprile il Consiglio di Amministrazione predispone la rela-	
	zione sull'attività e il bilancio consuntivo dell'esercizio	
	precedente, corredato da una relazione del Collegio dei Revi-	

	sori dei Conti.	
	Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dai soci fonda-	
	tori entro il mese di giugno di ogni anno.	
	Il Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre di	
	ogni anno approva il piano di attività e predispone il bilan-	
	cio preventivo per l'esercizio successivo; i soci fondatori	
	approvano il bilancio preventivo entro il successivo mese di	
	dicembre.	
	Art. 14 La qualifica di socio fondatore viene attribuita a	
	persone o Enti che possano fornire un utile contributo al-	
	l'attività istituzionale della Fondazione, con deliberazione	
	presa a maggioranza di almeno due terzi dei soci fondatori in	
	carica.	
	Il numero dei soci fondatori non può essere superiore a venti.	
	L'assemblea dei soci fondatori si riunisce almeno una volta	
	l'anno in via ordinaria entro il mese di Giugno per l'appro-	
	vazione dei Bilanci ed in via straordinaria, su convocazione	
	del presidente o del vice-presidente, ed anche a richiesta di	
	un quarto dei soci. L'assemblea si riunisce presso la sede	
	della Fondazione con invito almeno cinque giorni prima della	
	riunione e con indicazione degli argomenti all'ordine del	
	giorno. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la	
	partecipazione anche per delega ad altro socio fondatore, di	
	almeno la metà dei soci in carica.	
	Ogni socio fondatore non può rappresentare più di un socio	

assente.

Le delibere relative all'eventuale scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono prese con la maggioranza dei tre quarti; quelle relative alle modifiche dello Statuto, ed alla nomina di altri soci i fondatori con la maggioranza dei due terzi. Le altre deliberazioni dei Soci fondatori sono prese a maggioranza semplice.

In caso di scioglimento o di cessazione, per qualsiasi causa, della Fondazione, la delibera relativa dei soci fondatori dovrà devolvere il patrimonio ad altri Enti, non lucrativi di utilità sociale, possibilmente aventi scopo affine a quello della Fondazione, sentito l'organismo di controllo cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti norme in materia di Fondazioni.

AUGUSTO DI LUZIO - DONATELLA QUARTUCCIO NOTAIO SIMBOLO DI TABELLIONATO.

